

Automobile Club di Bari Bat

Il Presidente

Premesso:

- Con atto del 10 novembre 2021 l'avvocato Giuseppe Barile ha riassunto, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., il giudizio presso il Tribunale di Bari a seguito del disposto della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24923/13.9.2021;
- Con tale riassunzione si chiede “a) *voglia il Tribunale di Bari, quale giudice del rinvio della Cassazione, riformare l'ordinanza resa dal Tribunale di Bari, Terza Sezione civile, in date 11.12 – 23.12.2015 a definizione del giudizio R.G. n. 12544/2015, promosso ex art. 702 bis c.p.c. e 14 D. Lgs. N. 150/11 nei confronti dell'Automobile Club Bari, in persone del legale rappresentante p.t.;*
b) dichiarare che l'Automobile Club Bari-BAT – con sede in Bari alla via Ottavio Serena n. 26, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (P.IVA 00268440724) – è tenuta al pagamento del compenso, spettante all'avv. Giuseppe Barile per la difesa dell'Ente nel giudizio di primo grado R.G. Tribunale di Bari n. 5757/2005;
c) per l'effetto condannare il predetto Ente al pagamento dei compensi dovuti, procedendosi alla liquidazione mediante corretta interpretazione dell'art. 5 comma del D.M: n. 55/2014, alla luce del principio di diritto enunciato con l'ordinanza n. 24923/21 del 3.3./13.9.2021, della Suprema Corte di Cassazione (doc.1 dell'odierna produzione);
d) per l'effetto condannare il predetto ente al pagamento, in favore dell'odierno ricorrente, della somma a ritenersi dovuta, per le causali in narrativa, oltre interessi dalla messa in mora dell'8.5.2015 al saldo, tenuto conto, altresì, delle maggiorazioni ex artt. 2 comma 2 e 4 comma 2 del D.M. n. 55/14;
e) condannare l'Automobile Club Bari – BAT alle spese e competenze legali di tutti i gradi e le fasi del giudizio.
- Con mail del 17 gennaio 2022 l'avvocato Lovri, già difensore sia del giudizio presso il Tribunale di Bari, sia del giudizio in Cassazione, comunicava che l'udienza è stata fissata per la data dell'11.2.2022 e che nel provvedimento di fissazione dell'udienza è stato altresì disposto che la costituzione avvenga entro il termine di gg 10 prima dell'udienza.
- Nella medesima comunicazione l'avvocato Lovri ha inviato la tabella delle competenze legali spettanti per i giudizi dinanzi al Tribunale del valore fino a 52.000,00, nella quale sono riportati l'onorario minimo delle quattro fasi (tot. 3.972,00); quello medio (€ 7.254,00) e quello massimo (€ 13.402,00). Infatti la stessa, confidando nell'esito positivo del giudizio e, dunque, nel ridimensionamento del valore della lite nei limiti di euro 52.000,00, ha proposto che l'ammontare del proprio onorario nella misura media di € 7.254,00, oltre accessori di legge, in caso di esito positivo e, quindi, di rigetto della domanda avversa; invece, nel caso di esito negativo della lite, l'onorario spettante sarà quella della misura minima indicata in tabella, decurtata del 20% e, quindi, in totale € 3.177,60, oltre accessori di legge.

Tutto ciò premesso

Delibera n. 3

di incaricare l'avvocato Antonella Lovri, nata a [REDACTED] il [REDACTED], per la costituzione in giudizio e la difesa dell'Ente presso il Tribunale di Bari, nel giudizio di riassunzione proposto dall'avvocato Giuseppe Barile a seguito di quanto disposto dall'ordinanza n. 24923/21 della Corte di Cassazione.

Si stabilisce che i compensi per il giudizio saranno di € 7.254,00, oltre accessori di legge, in caso di esito positivo e, quindi, di rigetto della domanda avversa; invece, nel caso di esito negativo della lite, l'onorario spettante sarà quella della misura minima indicata nella tabella indicata in premessa, decurtata del 20% e, quindi, in totale € 3.177,60, oltre accessori di legge.

La presente deliberazione verrà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio direttivo e verrà pubblicata nella sezione apposita della Amministrazione Trasparente

f.to Il Presidente
Avv. Francesco Ranieri